DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PIANO CASA

Art. 5

Riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti

Al fine di favorire il coordinamento della finanza pubblica e favorire l'accesso alla proprieta' dell'abitazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprieta' dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonche' delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, comunque denominati, facenti parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale, con riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purche' i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori. Il decreto di cui al primo periodo individua altresi' i criteri per la selezione degli immobili che, in ragione del relativo valore di mercato, possono essere sottoposti alle procedure di alienazione. I proventi derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo sono destinati dagli enti territoriali alla riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I suddetti proventi sono destinati, con le procedute indicate al terzo periodo, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dagli altri enti previsti dal primo periodo.

Versione in vigore dal 8 maggio 2026, non più in vigore dal 4 luglio 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il Piano Casa
Estremi	Decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66
Capo	II — Edilizia residenziale pubblica e sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-piano-casa/art-5-riscatto-degli-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica-esistenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it